

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI SETTORE

ART .1 ISTITUZIONE ED OBIETTIVI

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento ed i compiti delle Consulte per settori ed il loro rapporto con l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale.

Ogni Commissione Consiliare istituita ai sensi dello Statuto Comunale, affiancata da un gruppo di lavoro composto da cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, definiti componenti civili, costituisce la Consulta settoriale con funzione di organo di partecipazione.

Tale composizione ha l'obiettivo di valorizzare maggiormente il ruolo della partecipazione popolare, creando un rapporto più diretto coi rappresentanti eletti

All'atto di istituzione delle Commissioni, il Consiglio Comunale provvederà a costituire le collegate Consulte.

A tutti i componenti delle Consulte non compete alcun gettone di presenza, né rimborso spese.

ART .2 COMPOSIZIONE E NOMINA

Fanno parte di diritto della Consulta i componenti della collegata Commissione Consiliare

Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti per poter essere eletti alla carica di Consigliere Comunale, nonché i cittadini stranieri ed apolidi che hanno il diritto di voto in occasione dei referendum comunali consultivi e propositivi, come previsto dallo Statuto Comunale e dall'apposito Regolamento, possono essere nominati componenti civili delle Consulte.

I componenti civili sono nominati dai gruppi consiliari in base al numero di componenti assegnati ad ogni gruppo con la delibera di istituzione delle Consulte stesse.

I Consiglieri non facenti parte alcun gruppo consiliare potranno nominare, in accordo tra di loro, un solo componente per consulta.

Il numero di componenti civili per ogni consulta è di 10.

La nomina dei componenti civili dovrà avvenire da parte dei gruppi consiliari, mediante comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, entro sette giorni dalla nomina della Commissione consiliare collegata. In caso di mancata nomina da parte di un gruppo consiliare la Consulta funzionerà con i componenti nominati, e su tale numero verranno definiti i quorum costitutivi e deliberativi.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente, il gruppo consiliare che lo ha nominato potrà nominare un sostituto.

ART.3 DECADENZA DEI COMPONENTI LA CONSULTA

Oltre al caso di dimissioni volontarie, decadranno automaticamente dalla carica i componenti civili delle Consulte che saranno assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, coloro che saranno sostituiti su indicazione del gruppo consiliare che li ha nominati, nonché tutti coloro che dopo la nomina dovessero essere chiamati a far parte del Consiglio Comunale.

I componenti consiliari decadranno in tutti i casi in cui è prevista la decadenza da componente della commissione consiliare, oltre che nel caso in cui aderisca ad un altro gruppo consiliare.

ART . 4 DURATA IN CARICA

Ogni consulta dura in carica fino alla decadenza della Commissione Consiliare collegata.

ART . 5 FUNZIONAMENTO

Il Presidente della Consulta è il Presidente della Commissione Consiliare collegata. Ogni consulta nomina al suo interno un Vice Presidente, da individuare tra i componenti civili.

La riunione della consulta è valida quando vi è la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Nel caso di mancanza del numero legale si procederà ad un'ulteriore convocazione entro sette giorni. Qualora la mancanza del numero legale pregiudichi lo svolgimento dei compiti di competenza della Commissione Consiliare collegata, su argomenti aventi scadenze improrogabili e comunque nel caso di mancanza del numero legale alla seconda convocazione, la Commissione potrà procedere nell'adempimento dei propri compiti, prescindendo dal parere della Consulta.

Le sedute delle consulte sono pubbliche. Il Presidente provvede a convocare la consulta nei tempi e nei modi previsti per la collegata Commissione.

In caso di trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare pregiudizio agli interessi del Comune o di cittadini il Presidente farà svolgere l'adunanza in seduta chiusa al pubblico.

Alle riunioni di ciascuna Consulta possono partecipare il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore competente con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto; parimenti gli stessi sono tenuti ad intervenire su richiesta della maggioranza della Consulta. Ciascuna Consulta può avvalersi della consulenza dei Dirigenti e Funzionari comunali competenti in materia.

La Consulta, a maggioranza dei suoi componenti, su specifici argomenti, può decidere di avvalersi di uno o più esperti, da invitare in una riunione appositamente convocata per la loro audizione; in tal caso, qualora la Consulta non trovi l'accordo unanime sull'esperto da invitare, ogni gruppo consiliare rappresentato in Consulta ha diritto di avvalersi di un esperto di propria fiducia. *Agli esperti nominati non compete alcun gettone di presenza, né rimborso spese.*

Qualora i temi iscritti all'ordine del giorno prevedano l'esame di atti istruttori, questi sono depositati presso gli uffici competenti almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Consulta.

Qualora uno o più componenti della Consulta, ritengano che in capo ad un componente sussista un conflitto di interesse legato ad uno specifico argomento da trattare, può chiedere che la consulta voti la "questione conflittuale". Qualora la Consulta, a maggioranza dei presenti, ritenga sussistere tale conflitto di interessi, il componente interessato non può partecipare alla discussione ed alla votazione relativa allo specifico argomento oggetto della "questione conflittuale".

ART .6 COMPITI E FUNZIONI DELLE CONSULTE

I compiti e le funzioni delle Consulte sono quelle di esaminare ed elaborare gli argomenti assegnati dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Assessori, dal Consiglio Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale alle Commissioni collegate.

Almeno 1/3 dei componenti la Consulta od ogni componente consiliare, potranno proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Consulta, da sottoporre agli organi competenti, con le modalità di cui al successivo art. 7

ART. 7 ESPRESSIONE DEL PARERE

La Consulta, analizzati gli argomenti all'ordine del giorno, esprime un parere che dovrà risultare da apposita relazione, la quale potrà essere adottata all'unanimità o mediante voto palese, a maggioranza di presenti. I componenti contrari potranno allegare note a verbale.

ART .8 VERBALE

La stesura dei verbali delle sedute sarà effettuata dal Presidente o suo delegato.

ART . 9 RUOLO DEI COMPONENTI CONSILIARI

Acquisito il parere della singola Consulta, i componenti consiliari della stessa, costituiti in Commissione Consiliare Permanente, adempiranno ai compiti che lo Statuto ed il Regolamento riservano alla Commissione stessa. Tali compiti sono svolti con le procedure e le modalità previste dalla Statuto Comunale e dall'apposito Regolamento.